

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO*Sezione prima civile**Ufficio procedure concorsuali***DECRETO**

Il Giudice delegato, dott. Pasquale Russolillo,

vista la richiesta depositata in data 19/10/2024 dal liquidatore giudiziale, dott.ssa _____, avente ad oggetto emissione del decreto di condanna dell'aggiudicatario decaduto al pagamento delle somme previste dall'art. 587 co. 2 c.p.c.;

considerato che:

la società _____ (P. IVA _____) si è resa aggiudicataria, in data 7/07/2022, del lotto costituito da "*l'opificio industriale sito in _____, censito nel catasto fabbricati al foglio _____*", posto in vendita con ordinanza del 12/05/2022 (lotto n. 1), offrendo il prezzo di **€ 1.465.000,00**;

con decreto del 2/12/2022 la società aggiudicataria è stata dichiarata decaduta, non avendo provveduto al versamento del saldo prezzo nel termine perentorio previsto dall'ordinanza di vendita, con conseguente acquisizione della somma di **€ 146.500,00** versata a titolo di cauzione;

l'immobile predetto è stato aggiudicato, a seguito di ulteriore esperimento d'asta, al prezzo di **€ 825.000,00**, in data 9/05/2024, in favore della medesima società _____ ;



l'art. 587 c.p.c. stabilisce che se il prezzo che si ricava dalla vendita del lotto per il quale è intervenuta decadenza dall'aggiudicazione *“unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza”*;

l'art. 117 disp. att. c.p.c. prevede che l'aggiudicatario responsabile dell'inadempimento deve essere condannato con decreto del giudice dell'esecuzione al pagamento della differenza fra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (sempre al netto della cauzione versata) e che il provvedimento ha valore di titolo esecutivo a favore dei creditori;

considerato che

l'art. 182 co. 5 l.f. consente l'applicazione delle norme previste dal codice di procedura civile alle vendite dei beni ceduti ai creditori nel concordato liquidatorio, facendo rinvio all'art. 107 co. 2 l.f.;

la disposizione che prevede la condanna dell'aggiudicatario decaduto al pagamento della differenza fra il prezzo originariamente offerto e quello di nuova aggiudicazione si estende anche alle vendite coattive compiute nelle procedure concorsuali, essendo con esse pienamente compatibile (Cass. 1°/08/2023, n. 23379);

la vendita in cui è intervenuta la decadenza della società dall'aggiudicazione si è svolta nelle forme del codice di procedura civile, come espressamente previsto nell'ordinanza del 12/05/2022, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dagli organi della procedura;

trova, pertanto, applicazione l'intera disciplina delle vendite a norma del codice di procedura civile, ivi compreso il disposto dell'art. 587 co. 2 c.p.c.;

il provvedimento di condanna deve essere reso dal giudice delegato in luogo del giudice dell'esecuzione, essendo al primo demandate, nel



concordato preventivo liquidatorio, le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento delle fasi di vendita ove compiute nelle forme del codice di procedura civile;

il liquidatore giudiziale ha chiesto l'applicazione dell'art. 587 co. 2 c.p.c.;

il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole;

la _____ va pertanto condannata al pagamento della somma di € 493.500,00 (euro quattrocentonovantatremilacinquecento/00), pari all'indicata differenza di prezzo al netto della cauzione incamerata;

il presente decreto ha valore di titolo esecutivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 182 l.f., 587 co. 2 c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c.,

condanna la società _____ (P. IVA _____), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 493.500,00 (euro quattrocentonovantatremilacinquecento/00) in favore della massa dei creditori;

il presente provvedimento ha valore di titolo esecutivo;

il liquidatore giudiziale notifichi il presente decreto alla _____

Si comunichi.

Avellino, 24 ottobre 2024

il Giudice delegato

Dott. Pasquale Russolillo

